

(N. 374)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1949

Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ammiraglio di armata Angelo Jachino, già collocato in ausiliaria in base all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, in seguito all'accoglimento dell'opposizione da lui presentata è stato ripristinato in servizio permanente effettivo a decorrere dal 29 gennaio 1945 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1947.

I generali di armata dell'Esercito, nominati a tale grado in base alla legge 9 maggio 1940, n. 370, hanno lasciato il servizio per età, prima che il fabbisogno di generali d'armata fosse stato, in relazione alla riduzione dei quadri, portato a zero nella predetta Forza armata.

L'ammiraglio d'armata Angelo Jachino raggiunge, invece, il limite di età prescritto per il suo grado nel 1954.

D'altro canto, per ragioni di riduzione di quadri, anche il fabbisogno di ammiragli di armata è stato in Marina portato a zero.

Ove si applicasse, nei confronti dell'ammiraglio Jachino, il trattamento di cui al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si verrebbe a determinare una situazione di sperequazione sia rispetto ai generali d'armata dell'Esercito della recente guerra, che — come sopra accennato — hanno lasciato il servizio per età, sia in confronto ai generali di armata della guerra 1915-18, nei cui riguardi con l'articolo 2 del decreto legislativo 1° gennaio 1947, n. 66, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente con diritto alla conservazione, a titolo personale, del trattamento economico in godimento alla data di collocamento nella categoria in congedo.

Per le suesposte considerazioni, dovendosi ora provvedere alla cessazione dal servizio permanente effettivo dell'ammiraglio Jachino in dipendenza della riduzione dei quadri, sembra equo stabilire, con apposito provvedimento che, collocandosi detto ammiraglio in ausilia-

ria - a domanda -, il medesimo conservi, a titolo personale, il trattamento economico del suo grado, fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

Si è ritenuto di stabilire che il collocamento in ausiliaria venga effettuato a domanda, dandosi al Ministro apposita facoltà di disporlo, in considerazione che l'ammiraglio Jachino è costretto a lasciare il servizio perma-

mente effettivo unicamente perchè nei quadri organici degli ufficiali della Marina non è previsto il grado di ammiraglio d'armata.

Ai suesposti principi è ispirato l'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione delle Camere.

Il provvedimento ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di marina.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È data facoltà al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato *ad personam* il trattamento economico di attività del grado fino al raggiungimento del limite di età prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404.